



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**Immigrazione**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21176/2009

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Cron. 20134
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - Rep.
- Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere - Ud. 15/07/2010
- Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - CC
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 21176-2009 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONELLO DA MESSINA 35, presso lo studio dell'avvocato , rappresentato e difeso dall'avvocato giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

- **intimatw** -


avverso la sentenza R.G. 2151/09 del GIUDICE DI PACE di MODENA, del 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio  
dal Sig. SALME' 24 ore  
per diritti € 2,66

il 23/09/2010  
**IL CANCELLIERE**




*Handwritten signature*

consiglio del 15/07/2010 dal Consigliere Relatore

Dott. ANTONIO DIDONE.

E' presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. CARLO DESTRO.



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Carlo Destro', located at the bottom center of the page.

Ritenuto in fatto e in diritto


§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: <<1.- R J ha proposto ricorso per cassazione - affidato a sei motivi - contro il decreto del Giudice di pace di Modena del 21.5.2009 con il quale è stato respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione degli art. 13, comma 2, 1. b) in relazione al comma 2-bis e all'art. 19, comma 2, 1. c) e d) del d.lgs. 286/98>> e formula i seguenti quesiti: << a) vero è che l'art. 19, comma 2, lett. d) D.Lgs. 286/1998 deve essere interpretato in senso conforme ai principi enunciati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in modo tale da non creare contrasto tra la normativa interna italiana e quella internazionale?

b) vero è che l'art. 19, comma 2, lett. d) D.Lgs. 286/1998 deve essere interpretato nel senso che non soltanto il coniuge, ma anche il convivente more uxorio della donna in stato di gravidanza, e nei 6 mesi successivi al parto, rientra tra i soggetti per i quali opera il divieto di espulsione?>>.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2,




lett. c) del d.lgs. 286/98, per avere il Prefetto disposto l'espulsione del ricorrente senza un'effettiva verifica dell'attuale condizione di pericolosità>> e formula il seguente quesito: <<vero è che l'art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs 286/98 deve essere interpretato nel senso che la pericolosità sociale del soggetto di cui l'amministrazione richiede l'espulsione deve essere attuale e valutata in concreto e che, in caso contrario, non potrà essere posta a fondamento di un decreto di espulsione?>>.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia <<insufficiente motivazione circa la non applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/98 al convivente more uxorio e circa la non applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 286/98 al futuro padre convivente more uxorio>>.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia <<insufficiente motivazione circa la ritenuta possibilità di applicare l'art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/98 e, pertanto, di considerare socialmente pericoloso il ricorrente>>.

2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia <<omessa motivazione circa la violazione dell'art. 13 d.lgs. 286/98 e dell'art. 18 D.P.R. 445/2000, che disciplina il contenuto dell'attestazione di conformità di copie rese da pubblico ufficiale o da altro soggetto autorizzato, nonché violazione



entro il quarto grado, atteso che essa risponde all'esigenza di tutelare da un lato l'unità della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza "more uxorio">> (Sez. 1, Sentenza n. 13810 del 23/07/2004).

Più di recente la S.C. ha evidenziato che <<in tema di diritto dello straniero al ricongiungimento familiare, il cittadino extracomunitario legato ad un cittadino italiano ivi dimorante da un'unione di fatto debitamente attestata nel paese d'origine del richiedente, non può essere qualificato come "familiare" ai sensi dell' art. 30, primo comma, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto tale nozione, delineata dal legislatore in via autonoma, agli specifici fini della disciplina del fenomeno migratorio, non è suscettibile di estensione in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate, non essendo tale interpretazione imposta da alcuna norma costituzionale. Ne tale più ampia nozione può desumersi dagli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo o dall'art. 9 della Carta di Nizza (recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia l'8 agosto 2008, ma non ancora da tutti gli Stati membri) in quanto tali disposizioni escludono il riconoscimento automatico di unioni diverse da quelle previste dagli ordinamenti interni, salvaguardando




dell'art. 13 in relazione alla disciplina degli atti amministrativi adottati con delega>>.

2.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia <<violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 13, comma 8, d.lgs. 286/98 e/o nullità della sentenza o del procedimento poiché il Giudice di pace di Modena non ha pronunciato la sentenza entro 20 giorni dal deposito del ricorso>>.

3.1.- Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché connessi.


Le censure sono manifestamente infondate perché la S.C. ha da tempo chiarito che <<la convivenza "more uxorio" dello straniero con un cittadino, ancorché giustificata dal tempo necessario affinché uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell'obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall'art. 13 D.Lgs cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; ne', manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell'art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela



l'autonomia dei singoli Stati nell'ambito dei modelli familiari. Infine, non può trovare applicazione la più recente normativa di derivazione comunitaria, in quanto il d.lgs. n. 5 del 2007 si applica soltanto ai familiari di soggiornanti provenienti da paesi terzi e il d.lgs. n. 30 del 2007 tutela la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari nel territorio di uno stato membro diverso da quello di appartenenza, e non il diritto al ricongiungimento familiare con un cittadino di uno Stato membro regolarmente residente e dimorante nel suo paese d'origine» (Sez. 1, Sentenza n. 6441 del 17/03/2009).

Infine, irrilevante appare lo stato di gravidanza in quanto «la causa di esclusione della espulsione prevista dall'art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1998, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio, e di convivenza, dell'espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l'interesse nazionale al controllo dell'immigrazione» (Sez. 1, Sentenza n. 5220 del 10/03/2006).


3.2.- Il secondo motivo è inammissibile perché risulta dallo



stesso ricorso (pag. 2) che il decreto di espulsione è stato emesso perché al ricorrente era stato <<revocato e/o annullato il permesso di soggiorno con Decreto del Questore di Reggio Emilia datato 11.07.1997 ... risultando, altresì, destinatario del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Modena in data 21.03.2001 e non avendo volontariamente lasciato il territorio>>. Sì che la censura è del tutto aspecifica rispetto alle ragioni (evidenziate dal Giudice di pace) poste a fondamento dell'espulsione, a prescindere la giudizio di pericolosità insito nel fatto che il ricorrente sia stato condannato per reati concernenti le sostanze stupefacenti.

3.3.- I motivi (quarto e quinto) relativi a vizio di motivazione sono inammissibili perché privi della sintesi conclusiva di cui all'art. 366 bis c.p.c. mentre il sesto motivo è manifestamente infondato perché <<il termine per la decisione in ordine alla opposizione a decreto di espulsione emesso nei confronti di straniero fissato in dieci giorni dall'art. 13, nono, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e portato a venti giorni dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non ha natura perentoria>> (Sez. 1, Sentenza n. 1827 del 07/02/2003) e non è prevista la sua osservanza a pena di nullità, stante, altresì, il principio di tassatività delle nullità processuali.

Il ricorso, pertanto, può essere deciso in camera di





consiglio ex art. 380 bis c.p.c.>>.


§ 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2010.

Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, **23 SET. 2010**  
IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE  
Luisa Passinetti

